

CPP ponteggi	Ore straordinarie per personale a prestito Foglio informativo	Stato di aggiornamen- to: versione definitiva del 4.12.2014
-------------------------	--	---

A. Definizione ai sensi del CCL

Ore straordinarie: ore superiori alle 42. Queste sono compensabili entro fine anno ai sensi dell'art. 14 cpv. 2, prima sezione.

Lavoro straordinario ai sensi del CCL: ore superiori alle 48. Il lavoro straordinario deve essere compensato con un supplemento, salvo accordo scritto ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 seconda sezione.

B. Situazione di partenza

La CPP deve fornire una risposta unitaria alle richieste del personale a prestito riguardanti il lavoro supplementare, le ore straordinarie, il lavoro straordinario e i rispettivi supplementi.

Si pongono alcune domande

Le ore straordinarie a partire dalla 43^a devono essere provviste di supplemento o possono essere anche compensate dall'impresa di fornitura di personale a prestito?

Il supplemento è dovuto solo a partire dalla 49^a ora?

Come va ripartito il tempo di viaggio? Pro rata?

Quali sono i supplementi dovuti? (Ferie, 13^a mensilità?)

Le imprese di fornitura di personale a prestito possono anche stipulare un accordo scritto secondo l'art. 14, cpv. 2?

C. Valutazione

Le imprese di fornitura di personale a prestito vengono impiegate per coprire i picchi di lavoro. Regolarmente vengono superate le 42 ore. Di solito quando il lavoro torna a rientrare nella normalità, finisce l'intervento dell'impresa di fornitura di personale a prestito, e nel caso ideale inizia un nuovo impiego presso un'altra azienda, non necessariamente nel settore dei ponteggi. Nella gran parte dei casi la compensazione non è realistica.

Ripartite su 52 settimane, le 100 ore di viaggio si traducono in ca. 2 ore. Pertanto si avrebbe un trattamento approssimativamente paritario (privilegiando piuttosto il personale a prestito) accettando le 2 ore per settimana di lavoro come tempo di viaggio senza supplemento per le ore straordinarie.

D. Direttiva della CPP

1. Le imprese di fornitura di personale a prestito che compensano mediante salario orario, a partire dalla 43^a ora (fatta eccezione per il punto D2) alla settimana sono tenute a versare un supplemento per le ore straordinarie*. Sul supplemento per le ore straordinarie sono dovuti il supplemento per il salario delle vacanze e la 13^a mensilità ai sensi dell'Allegato III, numero 5.
2. Le imprese di fornitura di personale a prestito possono compensare senza supplementi fino a 2 ore di viaggio per settimana solare. Tuttavia sul tempo di viaggio sono dovuti

normalmente il salario delle vacanze e la 13^a mensilità. (Attenzione: calcolo secondo l'Allegato III al CCL, punto 3)

*Le ore straordinarie vengono erroneamente definite come lavoro straordinario nell'Allegato III del CCL, punto 5

- Questo foglio informativo è stato pubblicato dalla CPP in occasione dell'assemblea del 4.12.2014 ed entra in vigore il 1.1.2015

Lista di distribuzione

- CPP
- LBK
- Cartella durata
- Leitz gennaio
- Cartella fogli informativi
- Info a tempcontrol